



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

N° 210 DEL REGISTRO
SCRITTURE PRIVATE
Caserta 20/11/2024

ALLEGATO G.1

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 2.4

Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) [M1C3I2.4]

Target ITA T4-2023 [M1C3-19-ITA 1]: entro il 31 dicembre 2023 50 interventi avviati per la sicurezza sismica dei luoghi di culto, restauro del patrimonio del FEC e ricoveri di opere d'arte.

Target EU T2-2024 [M1C3-19-ITA-3]: entro il 30 giugno 2024 320 interventi avviati per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e ricoveri di opere d'arte.

Target EU T4-2025 [M1C3- 19]: entro il 31 dicembre 2025 300 interventi per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e ricoveri di opere d'arte completati.

Target ITA T2-2026 [M1C3-19-ITA 2]: entro il 30 giugno 2026 500 interventi per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e ricoveri di opere d'arte completati.

CONTRATTO SPECIFICO

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.04 – IA.04) – RELATIVI ALLA SICUREZZA SISMICA ED AL RESTAURO DEL PATRIMONIO DEL FONDO EDIFICI DI CULTO (FEC).

LOTTO GEOGRAFICO 2 Campania

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1

CLUSTER ASSEGNATO [AQ2-CAMPANIA-7]

DENOMINAZIONE INTERVENTO: Complesso Monumentale di Santa Lucia- Consolidamento, restauro e valorizzazione

C.I.G. Dell'Accordo Quadro: 9533443E07; **CIG** del Contratto specifico: A044C097EA **CUP:**
F29C22000140006

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

TRA

il Sig. **Mariano Nuzzo**, nato a Caserta il 08/03/1977, residente in Santa Maria a Vico (CE), via Appia, n.86 in qualità di direttore della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, con sede in Palazzo Reale di Caserta, Piazza Carlo di Borbone Codice fiscale e Partita IVA 93003240616, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "**Soprintendenza**")

E

il Sig. GIUSEPPE ZECCA nato a TRICASE il 06/03/1977 residente in BOLOGNA, PIAZZA DELLA RESISTENZA, n. 8 in qualità di PRESIDENTE dell'impresa MATE SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Bologna, via San Felice n.21 Codice fiscale e Partita IVA [03419611201],

giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio Dr. Tommaso Gherardi notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna Rep. N.97650 radel 17/04/2023, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

1 Impresa COOPROGETTI SOCIETA' COOPERTAIVA, con sede in GUBBIO, via VIA THOMAS ALVA EDISON 5, [00424850543];

2 Impresa M.B.E SRL, con sede in ROVIGO, via F.CORRIDONI, 2;

(in seguito, **"Appaltatore"**);

(in seguito, congiuntamente **"le Parti"**);

PREMESSO CHE

- a) il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, **"PNRR"**), nella cornice della Missione 1 **"Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"** - Componente 3 **"Turismo e Cultura 4.0"** (M1C3), destina complessivi 2.720,00 milioni di euro alla realizzazione di interventi a titolarità del Ministero della Cultura (di seguito, **"MiC"**) volti a favorire la rigenerazione di piccoli siti culturali e del patrimonio culturale religioso e rurale;
- b) in particolare, l'Investimento **"2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)"** (di seguito, **"Investimento M1C3 2.4"**), a sostegno della Misura 2 **"Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale"** della Componente 3, mette a disposizione del MiC 800 milioni di euro per ridurre la vulnerabilità sismica dei luoghi di culto ed evitare, oltre alle spese di ricostruzione delle chiese distrutte, la perdita di opere d'arte;
- c) il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il MiC quale **"amministrazione centrale titolare dell'investimento"**, secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito **"Amministrazione Titolare"**);
- d) con decreto del 20 gennaio 2022, rep. n. 10 del Segretariato Generale recante **"Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura"**, che ha abrogato il precedente decreto del 7 luglio 2021, rep n. 528, il MiC, quale Amministrazione Titolare, ha individuato, quale Struttura attuatrice per l'Investimento M1C3 2.4 (di seguito, **"Soggetto Attuatore"**) il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione Centrale per gli affari di Culto e per l'amministrazione del Fondo Edifici di Culto (di seguito **"FEC"**).
- e) Con decreto n. 230 del 21 ottobre 2022, il Direttore Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale del MiC, ai sensi dell'articolo 9, co.1, del D.L. N. 77/2021, ha assegnato alla Direzione Centrale per gli Affari di Culto e per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno le risorse relative all'attuazione dei summenzionati 16 Interventi torri e campanili, rinviando espressamente a un successivo accordo da perfezionarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge n. 241/1990

l'individuazione della predetta Direzione Centrale quale Soggetto attuatore esterno e la regolamentazione delle modalità di realizzazione degli interventi e degli obblighi conseguenti all'accettazione del finanziamento;

- f) Tali Accordi, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, aventi ad oggetto la regolamentazione delle modalità di realizzazione e degli obblighi connessi all'accettazione del finanziamento assegnata dal MiC, sono stati sottoscritti dalla Direzione Centrale per gli affari di Culto e per l'amministrazione del Fondo Edifici di Culto, dalla Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale e dall'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del MiC in data 28 novembre 2022;
- g) al fine di accelerare l'attuazione degli Interventi l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 10 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;
- h) previa pubblicazione del bando di gara, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 07/12/2022 e pubblicato sulla stessa al n. 2022-OJS239_688737 del 12/12/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 146 del 14/12/2022, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la *"PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.04 – IA.04) – RELATIVI ALLA SICUREZZA SISMICA ED AL RESTAURO DEL PATRIMONIO DEL FONDO EDIFICI DI CULTO (FEC)."*, (di seguito, la *"Procedura"*);
- i) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il *"Codice dei Contratti"*), più accordi quadro multilaterali (di seguito, *"Accordi Quadro"*);
- j) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 9 lotti (di seguito, *"Lotti"*), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 4 sub-lotti prestazionali (di seguito *"Sub-Lotti Prestazionali"*) di seguito elencati:
- Sub-Lotto Prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - Sub-Lotto Prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti;
 - Sub-Lotto Prestazionale 3: Lavori;
 - Sub-Lotto Prestazionale 4: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti;
- k) all'esito della Procedura, con provvedimento del 24/03/2023, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n.2, il Sub-lotto Prestazionale 1 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come *sub Allegato 1 all'Accordo Quadro*;
- l) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara, secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, *"Cluster"*);

- m) l'Accordo Quadro tra Soggetto Attuatore e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 1 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 2 Campania;
- n) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "**OdA**") che potranno essere emessi dalla/dal Soprintendenza/Provveditorato per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 1;
- p) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 2 Campania, Sub-Lotto Prestazionale 1, è stato assegnato il Cluster AQ2-CAMPANIA-7 ricadente all'interno del predetto Lotto, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi del Soggetto Attuatore in epigrafe;
- q) il Soprintendenza in epigrafe intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;
- r) la Soprintendenza in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il "**Contratto Specifico**");
- s) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- t) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stato emesso dalla Soprintendenza lo specifico OdA n. 2 del 18/07/2024
- u) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: A044C097EA;
- v) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;
- w) Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte dell'Appaltatore in epigrafe;
- x) l'Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla *lex specialis* di gara e Invitalia ha provveduto a verificarne l'effettivo possesso in capo all'Appaltatore;

con Verbale sottoscritto in data 03/05/2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stato disposto l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione*



digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, , ai sensi del quale «...è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura»;

- y) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico e nell'Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 16 settembre 2022, n. 193, recante *«Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni »*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;
- z) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Soprintendenza in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della/del Soprintendenza/Provveditorato), nell'esecuzione dell'appalto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro - Lotto Geografico 2 Campania - Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), CIG A044C097EA, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;
 - l'OdA del Contratto Specifico n. [2] del [18/07/2024] e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento;
 - le Condizioni Particolari allegate al presente documento.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la/il Soprintendenza/Provveditorato.
3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati,

vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e la/il Soprintendenza/Provveditorato relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
 - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
 - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni *Bis*) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Servizi di Ingegneria e

Architettura di cui al Sub-Disciplinare 1 – Allegato B.1 al Disciplinare Unico – per il miglioramento sismico ed il restauro di edifici di culto, afferenti al Fondo Edifici di Culto (FEC).

2. Il contratto ha ad oggetto l'incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati:

a. **Attività di supporto alla progettazione:**

i. Indagini;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 13 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

b. **Progettazione esecutiva (PE);**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

c. **Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 17 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

d. **Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 19 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

3. I predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.
4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari. [eventuale, solo per casi di Consorzi, esclusi quelli ordinari] Per l'esecuzione dei servizi, il Consorzio [completare] ha indicato la/e società [completare] come impresa/imprese esecutrice/i.
6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al Direttore dell'Esecuzione (di seguito, "**DEC**") per i relativi provvedimenti.
7. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione, da eseguirsi in loco presso il Complesso Monumentale di Santa Lucia in Caserta.
8. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, il Dott. Luigi Onofrio Pastore.

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, **"Coordinatore di progetto"**), ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, è MAURIZIO PAVANI, iscritto all'Ordine degli ARCHITETTI della provincia di FERRARA al n. 124, C.F. [PVNMRZ59S18G768J].
2. Qualora diverso dal Responsabile di cui al co. precedente, il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato dall'Appaltatore è: RAFFAELE GEROMETTA.
3. Compito di detto referente sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
4. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: BOLOGNA VIA SAN FELICE 21.
5. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali)

1. Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, sono le seguenti:
 - a- EMANUELA BARRO, iscritto all'Ordine degli ARCHITETTI della provincia di TREVISO al n. 1387, C.F. BRRMNL69S45C957K..
 - b- ALBERTO CAPRARA, iscritto all'Ordine degli GEOLOG della REGIONE di EMILIA ROMAGNA al n. 1341, C.F. CPRLRT85C07A944Q.
 - c. MARIO BELLESIA iscritto all'Ordine degli INGEGNERI della provincia di ROVIGO al n. 495, C.F. BLLMRA57T13D788U.
 - d. TOMMASO FIORATI iscritto all'Ordine degli ARCHITETTI della provincia di ROVIGO al n. 562, C.F. FRTTMS90L05H620J.
 - e. ALESSIA FERRARI iscritta all'ordine degli INGEGNERI della provincia di ROVIGO AL n. 1423 , CF FRRLSS90D58E512Y
 - f. LINO POLLASTRI iscritto all'Ordine degli INGEGNERI della provincia di TREVISO al n. A1547, C.F. PLLNI61L06C957.
 - g- PAOLO POZZATO, iscritto all'Ordine degli INGEGNERI della provincia di TREVISO al n. 1387, C.F. BRRMNL69S45C957K.
 - h- SARA GRECO, iscritto all'Ordine degli ARCHITETTI della provincia di BOLOGNA al n. 4404, C.F. GRCSRA94D67A944W.



- i. PAOLA MARRA, iscritto all'Ordine degli RESTAUATORI al n. Mibact cat OS2A settore 1 e 2, C.F. MRRPLA77E48H501I.

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla/al Soprintendenza/Provveditorato, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. La/Il Soprintendenza/Provveditorato rimane estranea/o ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/Direzione Lavori/CSE/Attività di supporto alla progettazione)

1. L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a quanto segue:
- a. **Attività di supporto alla progettazione** (rilievi, indagini e prove di laboratorio)
I servizi dovranno svolgersi secondo quanto previsto nel relativo Piano delle Indagini allegato all'OdA n. [2] del [18/07/2024].
 - b. **Progettazione / CSP**
La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni Particolari (DPI, etc.) e suoi allegati, nonché all'offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch'essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari di seguito specificate.
 - c. **CSE**
Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali.
 - d. L'incarico oggetto del presente Contratto Specifico comprende la seguente ulteriore attività:
INDAGINI E RILIEVI
2. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Soprintendenza, la quale si riserva la facoltà di accettarle.
3. Al presente Contratto Specifico è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione.
4. I predetti servizi riguarderanno il miglioramento sismico ed il restauro di edifici di culto, afferenti al Fondo Edifici di Culto (FEC).

5. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *“Do No Significant Harm”* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
6. Per tutte le modalità e condizioni di espletamento delle ulteriori attività di cui alla lettera d. del co. 1 che precede si rinvia alle relative specifiche disposizioni delle Condizioni Particolari. La Soprintendenza potrà occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell'intervento, l'esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, non sono comprese nella Tavola “Z-2” del Decreto 17 giugno 2016, recante *«Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016»*, emanato dal Ministero della Giustizia.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Soprintendenza da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della/del Soprintendenza/Provveditorato, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Soprintendenza. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la/il Soprintendenza/Provveditorato da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 9 - (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *“Do No Significant Harm”* (DNSH)

- 1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *“Do No Significant Harm”* (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

- 1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- 1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla/al Soprintendenza/Provveditorato, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la *"relazione di genere"* sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la *"relazione di genere"* di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

- 1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla/al Soprintendenza/Provveditorato, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la *"relazione di genere"* di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

- 1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 1, nel caso in cui per lo svolgimento

del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

- 1.6 Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

- 1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla/dal Soprintendenza/Provveditorato conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

- 1.8 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore o Soggetto Attuatore Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta alla/al Soprintendenza/Provveditorato (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi generali della /del Soprintendenza/Provveditorato)

1. Soprintendenza/Provveditorato si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 11 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
2. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 22 delle Condizioni Generali.



3. Per l'esecuzione dei servizi accessori alla progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:

a. **Progettazione Rilievi, indagini, prove:** trenta giorni naturali e consecutivi;

4. Per la redazione della progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:

a. **Progettazione Esecutiva (e CSP):** sessanta giorni naturali e consecutivi.

Al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'Appaltatore, disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.

5. La prestazione di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere svolte per l'intera durata dei lavori, e comunque avranno inizio a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori e termineranno all'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo.
6. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall'ordine di inizio dell'attività.
7. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto Specifico.
8. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà della/ del Soprintendenza/Provveditorato di agire per il risarcimento del danno.
9. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 28 e 29 delle Condizioni Generali.
10. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 27 delle Condizioni Generali.
11. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, la/il Soprintendenza/Provveditorato si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
12. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, la/il Soprintendenza/Provveditorato si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 12 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)



1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all'OdA n. [2] del [18/07/2024]. Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. La/Il Soprintendenza/Provveditorato, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.
2. Quanto alle attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari, desunti dai Prezzari previste nel presente Contratto Specifico, in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
3. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad €.42.543,09 (quarantaduemilacinquecentoquarantatre//09), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:
 - a. **Attività di supporto alla progettazione** pari a €. 9.571,57 (novemilacinquecentosettantuno//57), (indagini e rilievi a misura) comprensivi di oneri per la sicurezza e costi della manodopera come per legge, imputati nel quadro economico allegato al presente documento;
 - b. **CSP** pari a euro €. 4.710,21 (euro quattromilasettecentodieci//21);
 - c. **Progettazione Esecutiva** pari a euro €. 16.485,76 (sedicimilaquattrocentoottantacinque//76);
 - d. **CSE** pari a euro €. 11.775,55 (euro undicimilasettecentosettantacinque//55).
4. Il corrispettivo, determinato a "**corpo**", secondo quanto specificato dalla Soprintendenza all'atto dell'emissione dell'OdA, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto Specifico.
5. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
6. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.
7. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla/il Soprintendenza/Provveditorato. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.



8. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.
9. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della/del Soprintendenza/ e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
10. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.
11. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni dell'articolo 40 delle Condizioni Generali.
12. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del Contratto Specifico nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
13. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 32 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.
14. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:
 - a. **Attività di supporto alla progettazione:**
 - il 100% (cento per cento) del corrispettivo a seguito della consegna al RUP della seguente documentazione: indagini, rilievi ed eventuali relazioni previo benestare all'emissione della fattura da parte della Soprintendenza;
 - b. **Progetto Esecutivo e CSP:**

- il 100% (cento per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte della/del Soprintendenza/Provveditorato
 - c. **CSE:** Il pagamento del corrispettivo avverrà a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all'affidatario delle opere, fermo restando che il pagamento del saldo pari al 100 % (cento per cento) dell'importo contrattuale relativo alle attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a seguito dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere.
15. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.
16. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

Per la MATE

Numero c/c: 000056999855, Banca: Banco Credit Agricole Italia S.P.A Agenzia: Via Marconi 16 - Bologna], ABI: [06230, CAB: 02402, CIN: W, IBAN: IT 14 W 06230 02402 000056999855.

Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: ZECCA GIUSEPPE
- Data e luogo di nascita: TRICASE 06/03/1977
- Indirizzo di residenza: PIAZZA DELLA RESISTENZA 8 BOLOGNA
- Nazionalità: ITALIANA
- Codice fiscale: ZCCGPP77C06L419K

- Cognome e nome: GEROMETTA RAFFAELE
- Data e luogo di nascita: CONEGLIANO 27/05/1964
- Indirizzo di residenza: VIA GENERALE SANTE TRAVERSA 25 GODEGA DI SANT'URBANO
- Nazionalità: ITALIANA
- Codice fiscale: GRMRFL64E27C957B

Per la Coopprogetti Società Cooperativa

Numero c/c: 000029445118, Banca: UNICREDIT Gruppo UNICREDIT, Agenzia: PERUGIA LOC. MADONNA ALTA, ABI: 02008, CAB: 03039, CIN: T, IBAN: IT24 T 02008 03039 000029445118.

Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: PLACUCCI ALESSANDRO



- Data e luogo di nascita: 06/04/1973 CESENA
- Indirizzo di residenza: VIA FAZI 46, PESARO
- Nazionalità: ITALIANA
- Codice fiscale: PLCLSN73D06C573W

- Cognome e nome: PANFILI MORENO
- Data e luogo di nascita: 31/01/1980 GUBBIO
- Indirizzo di residenza: VIA XX SETTEMBRE 46 GUBBIO
- Nazionalità: ITALIANA
- Codice fiscale: PNFMNRN80A31E256K

- Cognome e nome: CAPPONI LUIGINO
- Data e luogo di nascita: 02/10/1964 GUBBIO
- Indirizzo di residenza: Via Pietro Ubaldo Angeletti n. 4/aGUBBIO
- Nazionalità: ITALIANA
- Codice fiscale: CPPLGN64R02E256T:

Per la MBE srl

Numero c/c 1000067218637, Banca: Fideuram Gruppo Fideuram Spa, Agenzia: Rovigo, corso del Popolo 196, ABI: 03296, CAB: 01601, CIN: G, IBAN: IT04G0329601601000067218637.

Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: MARIO BELLESIA
- Data e luogo di nascita: 13/12/1957 FRATTA NEL POLESINE (RO)
- Indirizzo di residenza: VIA MURE OSPEDALE, 10 ROVIGO
- Nazionalità: ITALIANA
- Codice fiscale: BLLMRA57T13D788U,

17. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.
18. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

19. La Soprintendenza avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 *bis*, della L. n. 136/2010.
20. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali.

Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti)

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 40 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 47 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante [cauzione/fideiussione] [FIDEIUSSIONE] n. [6001416527] in data [09/04/2024] rilasciata dalla società/dall'istituto [HDI] agenzia/filiale di [ROMA MONTEVERDE - 6001], per un importo pari a € [10.923,30], con durata fino a [09/04/2025 RINNOVABILE].
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di [30 (trenta) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.
Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 39 delle Condizioni Generali.



3. L'Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa professionale [oppure, in alternativa: ha prodotto appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio] contraddistinta

MATE

al n. [1/767/122/198830445], sottoscritta in data [10/01/2024] rilasciata dalla società/dall'istituto [UNIPOLSAI] agenzia/filiale di [BOLOGNA SPEC G.C], per un importo pari a € [6.000.000,00], in conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 39 delle Condizioni Generali.

COOPROGETTI

al n. [OX00025266], sottoscritta in data [01/05/2024] rilasciata dalla società/dall'istituto [REVO] agenzia/filiale di [MILANO], per un importo pari a € [5.000.000,00], in conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 39 delle Condizioni Generali.

E al n. [450 A 8619], sottoscritta in data [23/07/2024] rilasciata dalla società/dall'istituto [ZURICH] agenzia/filiale di [MILANO], per un importo pari a € [5.000.000,00], in conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 39 delle Condizioni Generali.

MBE

al n. [1/1128/122/183919285], sottoscritta in data [13/10/2021] rilasciata dalla società/dall'istituto [UNIPOLSAI] agenzia/filiale di [ROVIGO], per un importo pari a € [5.000.000,00], in conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 39 delle Condizioni Generali.

4. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Soprintendenza da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Soprintendenza, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Soprintendenza.
5. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Soprintendenza da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
6. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 16 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Soprintendenza si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto

Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della/del Soprintendenza/Provveditorato.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla/dal Soprintendenza/Provveditorato pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dalla/dal Soprintendenza/Provveditorato, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla/al Soprintendenza/Provveditorato tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 17 - (Subappalto)

1. L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

Articolo 18 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, la Soprintendenza applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'1 ‰ (uno permille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 30 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP;



- e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dal DEC per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, rispettivamente, paragrafi 9.a), 9.b), 9.c) e 9.d) del presente Contratto Specifico.
 4. La/Il Soprintendenza/Provveditorato ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
 5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 30 delle Condizioni Generali.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà della/del Soprintendenza/Provveditorato nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la/il Soprintendenza/Provveditorato si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, la/il Soprintendenza/Provveditorato può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.
4. Nei suddetti casi, la/il Soprintendenza/Provveditorato avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 49 e 50 delle Condizioni Generali.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, co. 19, del presente Contratto Specifico;
 - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1 a cui si rinvia.
3. In caso di risoluzione del contratto, la/il Soprintendenza/Provveditorato provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione la/il Soprintendenza/Provveditorato altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, la/il Soprintendenza/Provveditorato potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte della/del medesima/o Soprintendenza/Provveditorato, l'Appaltatore avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.
8. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, co. 6, dell'Accordo Quadro.
9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione alla Soprintendenza affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 37 delle Condizioni Generali.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla/al Soprintendenza/Provveditorato ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 23 - (Incompatibilità)

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
4. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la/il Soprintendenza/Provveditorato e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 24 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare alla/al Soprintendenza/Provveditorato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla/al Soprintendenza/Provveditorato ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 25 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.
2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme



e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà della/del Soprintendenza/Provveditorato.
4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore o Soggetto Attuatore Esterno che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
6. La/Il Soprintendenza/Provveditorato potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.
7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla/dal Soprintendenza/Provveditorato all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della/del Soprintendenza/Provveditorato e devono essere restituiti alla/o stessa/o Soprintendenza/Provveditorato al termine dell'appalto.
9. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla/dal Soprintendenza/Provveditorato e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dalla/dal Soprintendenza/Provveditorato.

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 58 delle Condizioni Generali.

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.



3. La Soprintendenza relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. **Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.**

Articolo 28 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 45 e 46 delle Condizioni Generali.

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. 25 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente Contratto Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'Appaltatore

**Firmato digitalmente da:
ZECCA GIUSEPPE
Data: 12/11/2024 16:11:17**

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

**Dott. Luigi La Rocca
IL DIRIGENTE DELEGATO
Mariano Nuzzo**



L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 9 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 11 – (Termini e durata del contratto)
- Art. 12 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 13 – (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti)
- Art. 18 – (Penali)
- Art. 19 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 23 – (Incompatibilità)
- Art. 25 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 28 – (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2024-11-14 14:54:48 (UTC)

File verificato: C:\Users\Utente\Downloads\RESTAURO FEC AQ2 - Contratto- SERVIZI TECNICI - SANTA LUCIA .pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: Nuzzo Mariano
Firma verificata: OK
Verifica di validita' Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 14/11/2024
online: 15:30:48

Dati del certificato del firmatario: Nuzzo Mariano:

Nome, Cognome: Mariano Nuzzo
Numero identificativa: WSREF-15244792395747
Data di scadenza: 11/07/2027 08:21:10
Autorita' di ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A.,
certificazione: Qualified Trust Service Provider,
, IT
Documentazione del https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf
certificato (CPS):
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



Verifica effettuata in data 12/11/2024 18:45:54 UTC

File verificato: P:\Amministrazione\Clie_amm\23\INVI230005 TOT\INVI230005 AQ2 lotto2 campania\2-CONTRATTO\1.ODA SANTA lucia\RESTAURO FEC AQ2 - Contratto- SERVIZI TECNICI - SANTA LUCIA .pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	GIUSEPPE ZECCA
Tipo di firma	CADES-B
Firma verificata:	OK (Verifica effettuata alla data: 12/11/2024 18:45:53 UTC)
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 12/11/2024 18:45:52 UTC

Dati del certificato del firmatario **GIUSEPPE ZECCA**

Nome, Cognome:	GIUSEPPE ZECCA
Numero identificativo:	SIG0000004720119
Data di scadenza:	03/03/2025 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione:	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-02313821007 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS):	https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato:	Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2023 |
P.IVA 07945211006

QUIETANZA DI VERSAMENTO

**Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917**

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

P3608155111191124

7474798

Saldo delega

€ 20 0,0

DATA DEL VERSAMENTO

giorno		mese		anno			
1	9	1	1	2	0	2	4

ABI

36081

CAB

55111

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | | | |

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

MATE SOCIETA' COOPERATIVA

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETACHIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

ERARIO ED ALTRO

codice

tributo
causale

estremi identificativi

periodo di riferimento

importo a debito

importo a credito

CIG A044C097EA

2024

€ 20,00

Submarine

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

P3608155111191124

7472904

Saldo delega

€ 20,00

DATA DEL VERSAMENTO

giorno | mese | anno
1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4

ABI

36081

CAB

55111

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | | | | |

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

MATE SOCIETA' COOPERATIVA

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

| | | | | | | | | | | | | | |

codice identificativo

|

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI-LOCALI

| |

sezione

codice

tributo
causale

estremi identificativi

periodo di adempimento

importo a debito

importo a credito

ERARIO

1552

2024

€ 20,00